

RIDAP

RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

STATUTO

(MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 10 MAGGIO 2014)

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita una rete di scuole denominata "Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l'Apprendimento Permanente" o, in forma abbreviata, "RIDAP".
2. La rete nasce nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e segg. del codice civile.
3. La sede legale della rete è istituita presso l'Istituzione scolastica di appartenenza del Presidente, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. La RIDAP non ha scopi di lucro e ha durata illimitata. In conformità ai propri scopi l'associazione potrà siglare protocolli e accordi con altri enti o associazioni pubbliche o private mantenendo sempre la propria indipendenza.

Art. 2 – Scopi

1. Scopi della RIDAP sono:
 - a) sostenere i CPIA, i CTP e gli IIS che erogano percorsi per adulti nel raggiungimento dei fini istituzionali e per promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'autonomia organizzativa e didattica;
 - b) promuovere azioni finalizzate a sostenere l'autonomia dell'Istruzione degli Adulti presso le Istituzioni nazionali e locali e accompagnarne il processo di riorganizzazione in una prospettiva di apprendimento permanente;
 - c) favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema nazionale per il riconoscimento e la convalida di competenze comunque acquisite (in ambito formale, non formale e informale), in coerenza con gli sviluppi della normativa nazionale e con gli orientamenti europei;
 - d) favorire e sostenere la realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, gli enti locali, le imprese, le associazioni datoriali, le parti sociali e le associazioni culturali e il privato sociale, in coerenza con lo sviluppo delle normative in materia;
 - e) promuovere azioni organicamente connesse con quelle previste dalle norme sull'apprendimento permanente, in particolare: 1) sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi sociali e produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze connesse con l'esercizio della cittadinanza attiva; 2) riconoscimento di crediti formativi e certificazione degli apprendimenti e di competenze comunque acquisiti; 3) fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita;
 - f) stimolare lo sviluppo di sistemi di informazione e di orientamento generali per sensibilizzare e motivare i discenti, con particolare riguardo ai gruppi svantaggiati, ai giovani inoccupati e a rischio abbandono scolastico e formativo, agli adulti scarsamente qualificati;
 - g) favorire la diffusione dell'utilizzo di tecnologie digitali nell'Istruzione degli Adulti come mezzo di ampliamento dell'accesso, come strumento didattico e di miglioramento della qualità dell'offerta;
 - h) promuovere percorsi di apprendimento flessibili per gli adulti, centrati sulla persona che apprende, al fine di garantire un più ampio accesso all'istruzione superiore per persone prive di qualifiche di accesso tradizionali;

- i) favorire i processi di integrazione dei cittadini stranieri promuovendo la diffusione di percorsi formativi che coniughino l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua, l'orientamento civico e la conoscenza della vita civile in Italia;
- j) valorizzare il ruolo dell'istruzione in carcere nel sistema dell'IdA;
- k) diffondere e sostenere tra gli operatori dell'IDA la cultura della certificazione e del riconoscimento delle competenze;
- l) diffondere pratiche di orientamento lungo tutto il corso della vita;
- m) promuovere la cultura di una flessibilità organizzativa e didattica per rendere il sistema in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni formativi della persona adulta e di interagire con gli attori sociali e formativi del territorio;
- n) sviluppare una cultura della qualità del personale dell'istruzione degli adulti, attraverso la definizione di profili di competenza e il miglioramento dei sistemi per la formazione iniziale e lo sviluppo professionale;
- o) promuovere comunità di pratiche mirate al confronto sulle esperienze attuate tra gli operatori dell'IDA e coloro che operano per l'apprendimento permanente degli adulti in contesti diversi;
- p) incentivare la cultura della documentazione e della diffusione delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo;
- q) rappresentare a livello nazionale, regionale e locale le istanze degli associati;
- r) collaborare con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di apprendimento in età adulta, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, specie a livello regionale e locale al fine di favorire lo sviluppo di reti per l'apprendimento permanente;
- s) organizzare, istituire e coordinare interventi di formazione rivolti a docenti e operatori dell'Istruzione degli Adulti;
- t) favorire scambi e sinergie tra le Istituzioni scolastiche del sistema di Istruzione degli adulti di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- u) promuovere e partecipare ad analisi e ricerche su particolari aspetti concernenti l'Istruzione degli Adulti;
- v) stipulare protocolli, convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche e private, enti locali, ecc.

Art. 3 – Aderenti

1. Possono aderire alla RIDAP le Istituzioni Scolastiche di cui all'art. 21 della Legge 59/97 che operano nell'ambito del sistema formale dell'Istruzione degli Adulti ovvero CPIA, CTP e Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che erogano percorsi per adulti.
2. La richiesta di adesione all'associazione è indirizzata al Presidente.
3. Le Istituzioni scolastiche sono rappresentate nella RIDAP dai Dirigenti scolastici o loro delegati.

Art. 4 - Impegni

1. Le Istituzioni scolastiche aderenti si impegnano al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'associazione e dei regolamenti da questi emanati.
2. Deliberazioni e regolamenti sono raccolti e resi pubblici tramite il sito web della RIDAP.

Art. 5 - Quota annuale di adesione

1. Le Istituzioni scolastiche sono tenute al pagamento annuale della quota di adesione stabilita dall'Assemblea.
2. L'Assemblea fissa annualmente l'importo delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi della RIDAP:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente e il vicepresidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Revisore dei Conti;
 - e) il Comitato Tecnico Scientifico.
2. Per l'espletamento delle pratiche amministrative e contabili l'associazione può avvalersi di un Segretario e/o di un Tesoriere, anche esterni, nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Gli organi possono esercitare le proprie funzioni anche per via telematica.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso – anche telematico - inviato almeno 20 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto degli aderenti aventi diritto a parteciparvi.
4. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza delle Istituzioni scolastiche in regola con il pagamento della quota associativa.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della RIDAP. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente.
6. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il revisore dei conti;
 - c) approva annualmente il rendiconto economico finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
 - d) delibera le linee di indirizzo generali per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) delibera sulle modifiche ai regolamenti ed allo statuto;
 - f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote associative;
 - h) delibera sullo scioglimento della RIDAP;

2. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta ad eccezione di quelle inerenti ai punti (e) ed (h), per la quali è necessaria la maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
2. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della RIDAP di fronte a terzi e in giudizio; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 20 membri, di norma uno per ciascuna Regione italiana, più il Presidente e il vicepresidente che ne sono membri di diritto.
2. In caso di dimissioni dalla carica o dalla RIDAP di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
3. Il Consiglio può incaricare suoi componenti o altri aderenti alla RIDAP di svolgere specifiche funzioni anche in via temporanea.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, anche con modalità telematica.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, tramite mail o fax, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente che lo sostituisce.
3. È richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno cinque componenti, più il Presidente o il vicepresidente.
4. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.
6. Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di aderente cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo approva la proposta di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea e il bilancio previsionale e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'Associazione, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo :

- a) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al Presidente e all'Assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina;
- b) nomina il vicepresidente;
- c) nomina, eventualmente, il segretario e il Tesoriere;
- d) propone all'assemblea dei soci il nominativo del Revisore dei Conti;
- f) può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni;
- g) individua e nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico

Art. 13 - Revisore dei Conti

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione è affidato a un Revisore dei Conti, designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo scelto tra i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche aderenti. Può essere designato revisore anche un non aderente alla RIDAP scelto tra persone esperte e qualificate. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro organo sociale.
2. Il Revisore:
 - a) verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - b) verifica il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione.
3. Il Revisore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Il Revisore dura in carica tre esercizi finanziari e può esercitare la propria funzione per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo non elettivo. I suoi componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo tra le personalità che ricoprono un ruolo di primo piano nel panorama del sistema dell'istruzione degli adulti e del sistema dell'apprendimento permanente a livello nazionale e internazionale. Il CTS è composto da sei a dieci componenti che mettono a disposizione della RIDAP le loro competenze per un triennio (rinnovabile per due mandati). Sono componenti di diritto del CTS il Presidente e il vicepresidente dell'associazione.

Art. 15 - Durata delle cariche e rieleggibilità

1. Tutte le cariche decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa votazione e hanno durata triennale. Nessuno può essere eletto o nominato a una medesima carica per più di tre mandati consecutivi.
2. In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato.
3. L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità.

Art. 16 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.

3. Il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno anche il bilancio previsionale relativo al successivo esercizio contenente la quantificazione dell'impegno a carico di ciascun aderente e la quantificazione della quota associativa annuale.

Art. 17 – Risorse economiche – Fondo comune

1. Il patrimonio della RIDAP è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'associazione.
2. Coloro che hanno perso la qualità di aderente non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva della RIDAP.
3. Al conseguimento degli scopi sociali la RIDAP provvede: con le quote dei propri aderenti, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività dell'associazione.

Art. 18 - Cancellazione

1. La qualità di aderente si perde:
 - a) per recesso ;
 - b) per morosità di durata superiore a due anni solari;
 - c) per la cessazione dell'istituzione aderente;
 - d) per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto.
2. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Presidente.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento della RIDAP deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Art. 21

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto a Roma dall'assemblea del giorno 10 maggio 2014.

Il Presidente

Emilio Porcari

